

M. GH

Csm Roma 11/07/2014
 Protocollo P 12953/2014



Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
 nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al sig. Ministro
 della Giustizia
 ROMA

Al Dipartimento
 dell'Organizzazione Giudiziaria
 del Ministero della Giustizia
 Direzione Generale dei Magistrati
 ROMA

Alla Direzione Generale
 dei Sistemi Informativi
 Automatizzati
 del Ministero della Giustizia
 ROMA

Ill.mo sig. Primo Presidente
 della Corte di Cassazione
 ROMA

Ill.mo sig. Procuratore Generale
 della Repubblica presso
 la Corte di Cassazione
 ROMA

Ill.mo sig. Procuratore
 Nazionale Antimafia
 ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
 delle Corti di Appello di
 LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
 della Repubblica presso
 le Corti di Appello di
 LORO SEDI

M. GH

Csm	Roma	11/07/2014
	Protocollo	P12953/2014

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali di
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori
della Repubblica presso
i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 20/IN/2014. Le disposizioni del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 incidenti sulla organizzazione degli uffici giudiziari.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 10 luglio 2014, ha adottato la seguente delibera:

“Con il decreto legge n. 90 del 2014 il Governo ha anche previsto disposizioni incidenti sull'organizzazione degli uffici giudiziari; tali disposizioni sono contenute in particolare:

- a) nell'art. 8, comma 4 (dati statistici relativi alla produttività dei magistrati e periodi di “assenza”);
- b) artt. 44 e ss. (disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico);
- c) art. 50 (ufficio per il processo).

1. Le norme in materia di pubblicità del lavoro dei magistrati e delle assenze dal servizio riconducibili ad incarichi.

Il quarto comma dell'art. 8 del decreto legge n. 90/2014 prevede che “*sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti*”.

Tali previsione è finalizzata, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, a “*garantire trasparenza anche in termini di valutabilità della performance*” e si colloca nel solco della legislazione degli ultimi anni in materia di *valutazione delle performance, di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni* (si veda, in particolare, il decreto legislativo n. 150/2009, attuativo della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di *ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 2009, n. 254).

E' evidente, però, che non è applicabile agli uffici giudiziari un sistema di valutazione delle *performance* che si fondi sul mero dato statistico e che prescindano totalmente dall'analisi qualitativa del lavoro e dal contesto organizzativo nel quale l'attività è esercitata.

M. GH
M. GH

Com	Roma	11/07/2014
	Protocollo	P 12953/2014

Nella dottrina del settore si è affermato che la misurazione delle *performance* risulta più semplice e con minori ambiguità interpretative in organizzazioni caratterizzate dalla produzione continua di 'oggetti' simili e da utenti con bisogni omogenei. Mentre in organizzazioni in cui il valore aggiunto del lavoro è differenziato in relazione alle caratteristiche delle domande ed è soggetto a continue innovazioni, v'è assoluta necessità di una maggiore attenzione e dell'incrocio tra diverse fonti informative.

In altri termini, la riproduzione del mero dato statistico, se non accompagnata da una ragionata ricognizione del complesso dell'attività del singolo magistrato e dell'ufficio in cui è inserito, rischia di offrire una rappresentazione parziale e, come tale, del tutto fuorviante. E', infatti, evidente che il dato numerico, se non specificato attraverso ulteriori indicatori (per esempio, settore dell'attività giudiziaria, tipologia di affare, numero di parti o di imputati del procedimento ecc.), non è in grado di offrire una fotografia chiara dell'attività svolta dal magistrato e di quella complessiva dell'ufficio, sicché anche l'ulteriore pubblicizzazione relativa al dato dei "*periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti*" non è certamente idonea a fornire un attendibile elemento di conoscenza sull'impatto dell'attività extragiudiziaria.

A tal riguardo, nel solco delle recenti esperienze maturate con la partecipazione degli uffici giudiziari italiani ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, risulterebbe maggiormente significativa una previsione di legge relativa ad una rendicontazione sociale strutturata ed omogenea sul piano nazionale, che restituisca ai cittadini e ai territori amministrati dagli uffici giudiziari dati quantitativi e qualitativi relativi ai risultati complessivi realizzati anno per anno dagli uffici stessi.

Ciò che può effettivamente rilevare sul piano della esigenza di trasparenza, della efficacia e della tempestività del c.d. servizio giudiziario non può che ricondursi alla pubblicizzazione dei dati aggregati per ufficio, che eviti un mero controllo sulla produttività dei singoli magistrati ed invece risponda all'esigenza di partecipazione e condivisione dei risultati programmati (e realizzati) dagli uffici giudiziari. Tale prospettiva, peraltro, si iscrive perfettamente nella logica di programmazione e rendicontazione dei risultati in termini di efficacia, quantità, qualità e tempi della giustizia che ha ispirato il legislatore nel prevedere l'obbligo per i dirigenti di redigere programmi di gestione annuali (art. 37 della legge 111\2011).

Né si può trascurare che allo stato attuale manca un sistema affidabile ed omogeneo di rilevazione dei dati statistici relativi alla produttività dei singoli magistrati, sebbene limitatamente al settore civile (esclusa l'esecuzione forzata e le procedure concorsuali) sia in fase di primo utilizzo il sistema di *datawarehouse*.

Al fine di non offrire una rappresentazione distorta del lavoro del singolo magistrato occorre, quindi, dotarsi di un efficiente sistema di rilevazione omogeneo sia per il civile sia per il penale e identificare con esattezza i dati oggetto di rilevazione.

Per quanto rappresentato, evidentemente criticabile è la previsione che la pubblicazione sia affidata ai singoli uffici, in quanto ciò non può che comportare disomogeneità sia nelle modalità di presentazione dei dati, sia nei tempi di pubblicazione. Appare, dunque, necessario che la pubblicazione dei dati relativi alla attività dei magistrati sia riservata al Consiglio Superiore della Magistratura cui, peraltro, è istituzionalmente demandata la valutazione di professionalità e che sta già elaborando sistemi idonei a fornire i dati a ciò necessari.

Del tutto equivoca, infine, appare la disposizione secondo la quale "*sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti*".

Il mero riferimento a *periodi di assenza* derivanti dall'assunzione di incarichi non chiarisce a quali *incarichi* si intenda fare riferimento, sebbene è da ritenersi significativo il fatto che la disposizione sia contenuta in una norma intitolata "Incarichi negli uffici di diretta collaborazione" e quindi riferita agli incarichi che i magistrati ordinari possono assumere solo con il collocamento fuori ruolo.

E' evidente, allora, che, se l'assunzione di un incarico comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato ordinario, non si verifica una "assenza" ma a una "vacanza" nel posto, cui consegue

M.G.
M. GH

Csm Roma 11/07/2014
Protocollo P12953/2014

la pubblicazione per coprirlo; non è quindi significativo riferire l'assunzione dell'incarico fuori ruolo alla situazione dell'organico ed all'attività dell'ufficio di provenienza.

Se, invece, la disposizione in esame fa riferimento agli incarichi extragiudiziari *tout court*, che peraltro in genere attengono a brevi periodi o, comunque, ad un impegno quantificabile in termini di ore per settimana/mese, non appare corretto configurare, concettualmente, una situazione di "assenza", la quale invece postula l'esistenza di un orario di servizio, che per i magistrati non è, appunto, configurabile.

In definitiva, dunque, le misure proposte non possono essere condivise, anche per il pericolo che l'introduzione di un inadeguato strumento di controllo sull'attività del singolo magistrato possa portare a rappresentazioni fuorvianti in quanto non corrispondenti alla realtà.

D'altra parte, il controllo sull'attività del singolo magistrato, nel nostro ordinamento costituzionale, è esercitato dal Ministero della Giustizia, oltre che dall'Organo di governo autonomo della magistratura, i quali lo esercitano in sede ispettiva, disciplinare o di valutazione di professionalità.

E proprio con riferimento al ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura, giova rappresentare in questa sede che con delibera del 19 giugno 2013 è stata affrontata in maniera organica la tematica della riduzione in percentuale o dell'esonero dal carico di lavoro dei magistrati nell'esercizio delle funzioni proprie conseguente allo svolgimento di attività diverse da quelle giurisdizionali ovvero allo svolgimento di una specifica funzione.

E' stata fatta una riflessione di carattere generale che ha tenuto conto della varietà delle ipotesi che danno luogo ad esonero o riduzione dell'attività giurisdizionale e dell'esigenza di un concreto e stabile monitoraggio di esse, da attuarsi attraverso una acquisizione informatica dei dati, che poi possa agevolare le rilevazioni statistiche dei flussi di lavoro funzionali alla stessa organizzazione dei singoli uffici.

Tale esigenza era apparsa già di primaria importanza proprio per l'attuazione della normativa secondaria (risoluzione del 2 maggio 2012) sui citati programmi di gestione ex art. 37 legge 15 luglio 2011 n. 111, nella quale, ai fini dell'individuazione dei carichi esigibili, si era ritenuto necessario determinare la produttività di ciascun giudice per anno e, quindi, la produttività media della sezione, del settore o dell'ufficio, tenendo conto della effettiva presenza in ufficio dei magistrati (al netto di esoneri, assenze, aspettative ecc.).

E con la delibera del 19 giugno 2013 si è conclusivamente disposto che:

- tutti gli esoneri e le riduzioni di attività siano adottati mediante apposito provvedimento di variazione tabellare o di modifica del progetto organizzativo (per gli uffici requirenti) immediatamente comunicato a tutti i magistrati dell'ufficio;
- tutti i provvedimenti relativi agli esoneri e alle altre riduzioni di attività adottati dai dirigenti degli uffici giudiziari siano comunicati al Consiglio Superiore della Magistratura, via intranet;
- che tutti i provvedimenti di esonero dei magistrati o di riduzione delle loro attività adottati dal CSM siano comunicati ai dirigenti degli uffici giudiziari di appartenenza perché provvedano alle necessarie variazioni tabellari o alle modifiche del progetto organizzativo.

Si è stabilito, inoltre, che i dirigenti sono tenuti a garantire il tempestivo caricamento dei dati relativi agli esoneri e alle riduzioni di attività nel sistema informativo consiliare.

E' evidente, allora, che la prevista pubblicazione dei dati relativi alle performance dei singoli magistrati non può prescindere dalla consultazione incrociata dei dati in possesso del Consiglio Superiore e dei singoli uffici giudiziari.

2. Le disposizioni sul processo civile telematico (artt. 44 – 53 del decreto).

Come è noto l'art.16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221) ha sancito l'obbligatorietà del deposito degli atti processuali e dei documenti a decorrere dal 30 giugno 2014:

M. GH

Es	Roma	11/07/2014
	Protocollo	P 12953/2014

- a) nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite e dei loro consulenti nonché dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria;
- b) nei processi esecutivi successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione;
- c) nelle procedure concorsuali limitatamente agli atti e documenti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

Sempre a decorrere dal 30 giugno 2014, il quarto comma della citata norma ha reso integralmente telematico il procedimento monitorio con esclusione dei relativi procedimenti di opposizione, che rimangono regolati dalle disposizioni relative ai procedimenti civili contenziosi.

L'art.16 del medesimo decreto legge ha:

- generalizzato il regime esclusivo delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria già previsto dall'art. 51 del d.l. 112/2008, estendendolo a tutti i soggetti obbligati ad avere la PEC (imprese e professionisti) e consentendo tale forma di comunicazione e notificazione anche alle parti personalmente;

- consentito a tutte le parti di eleggere un domicilio digitale;
- reso obbligatoria la comunicazione "integrale" del provvedimento;
- previsto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di indicare un unico indirizzo di Posta Elettronica Certificata per ricevere le comunicazioni e notificazioni di cancelleria.

L'art.16-*quater* ha modificato la legge 53/1994, rendendo sostanzialmente possibili le notificazioni via PEC da parte degli avvocati.

L'art. 17 del detto decreto legge ha apportato significativi cambiamenti alla legge fallimentare prevedendo:

- un nuovo regime di instaurazione del contraddittorio in sede prefallimentare basato sulla notificazione (a cura della Cancelleria) all'indirizzo PEC dell'imprenditore risultante dal registro delle imprese o dall'Indice generale degli indirizzi PEC;
- un nuovo regime di comunicazioni endoprocedimentali basato sulla posta elettronica certificata;
- un nuovo regime di insinuazione allo stato passivo basato esclusivamente sull'uso della PEC e non più gestito dalle cancellerie.

La massiva introduzione delle nuove tecnologie nel processo ha imposto al Consiglio Superiore una prima valutazione sulla loro influenza nell'organizzazione degli uffici giudiziari. In questa ottica, con delibera del **5 marzo 2014**, è stato disposto un "monitoraggio sullo stato di attuazione del processo civile telematico", ritenendo di dover acquisire informazioni dal Ministero della Giustizia, mediante interlocuzione in sede di Comitato Paritetico; dagli Uffici Giudiziari, mediante l'inoltro di apposito questionario; dai Consigli nazionali degli ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Notariato, mediante comunicazione della delibera.

A seguito di tale monitoraggio, con risoluzione del 12 giugno 2014, il Consiglio superiore della Magistratura si è pronunciato, esprimendo una serie di valutazioni.

In primo luogo, è stata ribadita la centralità del tema delle risorse materiali, evidenziando l'urgente necessità:

- 1) dell'approvvigionamento specialmente di scanner e di p.c. portatili (per cui si evidenzia un fabbisogno del 78% in più per gli scanner e di circa il 53% in più per i p.c. portatili) in tempi compatibili con l'entrata in vigore dell'obbligatorietà;
- 2) della stesura di un piano strategico per garantire efficienza alle dotazioni anche in una prospettiva di ammodernamento e sostituzione del parco macchine esistente;
- 3) della diffusione e omogenea obbligatorietà dei depositi telematici al fine di ridurre al minimo l'esigenza di scansione degli atti da parte degli uffici (si rileva, infatti, che se – disponendo di idonee apparecchiature – il procedimento di stampa del fascicolo telematico non comporta significativo aggravio di lavoro, al contrario la scansione degli atti appare essere operazione spesso complessa e laboriosa);
- 4) della dotazione anche ai giudici onorari delle smart card;

M.G.
M. GH

Roma	11/07/2014
Protocollo	P12953/2014

- 5) della individuazione di procedure per il rinnovo delle smart card che prescindano dalla richiesta dell'utente finale;
- 6) della immediata sostituzione delle credenziali di firma nel caso di smarrimento o malfunzionamento (anche attraverso l'adozione di supporti aggiuntivi possibilmente da remoto) di ulteriori ed efficienti dotazioni informatiche, specialmente di scanner e monitor di grandi dimensioni.

Ancora, il Consiglio ha posto nuovamente l'accento sulla assoluta centralità della questione relativa al piano straordinario relativo al "ripopolamento" delle cancellerie. Ha riaffermato la necessità ed urgenza di porre rimedio alla situazione del personale di cancelleria e alle drammatiche scoperture di organico che caratterizzano molti uffici giudiziari. In tal senso, non si può, dunque, trascurare affatto il problema della capacità degli uffici giudiziari e della loro struttura amministrativa di reggere una riforma epocale come quella in esame, che ovviamente richiede, tra l'altro, che le cancellerie operino tempestivamente e con personale qualificato nella gestione degli applicativi informatici e degli atti digitali.

Al contempo, il Consiglio ha segnalato l'urgente ed imprescindibile necessità di garantire in via primaria la "capacità di stampa" degli uffici (quantomeno attraverso l'urgente fornitura di stampanti veloci, carta e toner); così come occorre la pronta adozione di strumenti atti a garantire la "navigabilità" degli atti onde evitare che risulti vanificata una delle più importanti utilità connesse alla diffusione del P.C.T., ovvero la possibilità di eseguire ricerche testuali.

Il Consiglio, conclusivamente, ha segnalato l'opportunità di una modulazione temporistica diversa dell'applicazione della normativa in materia, auspicando l'iniziale limitazione dell'obbligatorietà del P.C.T. ai soli procedimenti iscritti dopo il 30 giugno, comunque, con la garanzia per un adeguato lasso temporale del mantenimento anche su supporto cartaceo del fascicolo di ufficio (c.d. doppio binario) e con l'adozione di soluzioni idonee per l'attività di stampa, tenuto conto della evidenziata insufficienza di risorse umane e materiali.

Da ultimo, il Consiglio ha denunciato il delicato problema derivante dai possibili disagi e condizionamenti del P.C.T. per l'attività propria dei giudici, anche valutando le possibili ripercussioni sul piano della salute nei casi in cui si possano consultare esclusivamente a video gli atti, anche in procedimenti complessi ed articolati. Ha, quindi, segnalato al Ministero l'opportunità di idonei presidi di controllo periodico a tutela della attività e salute dei giudici.

Il Governo con il decreto legge in esame, nell'apportare significative modifiche alla normativa del processo civile telematico ha affrontato talune delle problematiche poste dal Consiglio con la richiamata risoluzione.

Tali modifiche, in vigore dal 25 giugno 2014, riguardano in particolare: l'entrata in vigore e l'obbligatorietà del deposito telematico, il momento del perfezionamento del deposito telematico, il limite di MB, la sottoscrizione del verbale di udienza, le copie informatiche e poteri di autentica, la pubblicazione e la comunicazione della sentenza, le notifiche ex L. 53/94 tramite PEC e il domicilio digitale.

L'art. 44 opportunamente introduce una progressione temporale per l'obbligatorietà dei depositi telematici, contemplando scansioni differenziate a seconda della pendenza dei procedimenti.

Nello specifico, l'art. 44 prevede che per i processi di competenza del tribunale ordinario:

- a) il PCT è obbligatorio a partire dal 30 giugno 2014 per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione "iniziati" a partire da tale data;
- b) il PCT è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2014 per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione già pendenti al 30 giugno 2014;
- c) per questi ultimi, il deposito telematico di atti e documenti è già possibile « in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità ».

La prima lettura della norma, tuttavia, potrebbe porre problemi in sede di applicazione, quanto meno relativamente ai cc.dd. *soggetti abilitati esterni*, per i quali, al di là del deposito degli atti introduttivi, resta il dubbio della loro immediata facoltà, indipendentemente dall'adozione di un

M.G.H.
M. GH

<i>Com</i>	Roma	11/07/2014
	Protocollo	P12953/2014

GH

decreto del DGSIA, a depositare gli atti endoprocessuali in via telematica. E', perciò, auspicabile, in sede di conversione, un intervento chiarificatore sul punto.

Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all'obbligo di cui all'art. 45 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 16 d.l. 179/12.

Infatti, l'art. 45, co. 1, lettera b) del decreto legge, modificando l'art. 133, co. 2 c.p.c., dispone che la comunicazione di cancelleria (inviata tramite PEC), avente ad oggetto la sentenza, non è limitata al solo dispositivo ma alla versione integrale della sentenza stessa. Onde evitare possibili equivoci ermeneutiche, sarebbe opportuno, in sede di conversione, specificare che tal forma di comunicazione non incide sulla decorrenza del termine breve per impugnare, il quale dovrebbe scattare solo previa attivazione della parte a ciò interessata.

Rimane ferma l'obbligatorietà al 30 giugno per il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 16 bis, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012. In sostanza, il ricorso per decreto ingiuntivo, eventuali integrazioni o chiarimenti richiesti ed anche l'istanza di esecutorietà in caso di mancata opposizione da parte del debitore potranno essere presentati dagli avvocati esclusivamente in modalità telematica e non esisterà più un fascicolo cartaceo per il ricorso per decreto ingiuntivo.

E' fatta salva la possibilità, con successivi decreti del Ministro della Giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, di individuare i Tribunali nei quali anticipare «il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico» nei procedimenti civili pendenti alla data del 30 giugno 2014 anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti.

E', altresì, opportuno un adeguamento del disposto di cui all'art. 111 disp. att. c.p.c.¹, che presuppone un deposito in forma cartacea, eseguito materialmente presso la cancelleria di un ufficio giudiziario, alle nuove modalità telematiche.

Infatti, come evidenziato nella Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, del 27 giugno 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n. 90/2014, se per obbligo normativo o per scelta normativamente consentita, la parte operi il deposito tramite invio telematico, la norma di cui al richiamato art. 111 disp. att. c.p.c. risulta inapplicabile, posto che, nel momento stesso in cui l'atto inviato telematicamente viene accettato dal cancelliere, l'atto medesimo entra a far parte del fascicolo telematico ed è visibile a tutte le altre parti oltre che al giudice.

Una novità è rappresentata dall'art. 44, comma 2, lett. a), che esonera dall'obbligo di deposito telematico i dipendenti delle P.A. per la difesa in giudizio personale delle medesime. Per tali funzionari, dunque, non sussiste, né attualmente, né, a normativa invariata, sussisterà in futuro, l'obbligo di invio telematico di atti e documenti processuali (cfr. la richiamata Circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile; 27 giugno 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n. 90/2014). Tale previsione avrà ricadute soprattutto in tema di trattazione dei procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione, in cui l'amministrazione, *more solito*, si costituisce personalmente giovandosi della facoltà di cui all'art. 6 comma 9 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 150.

Sempre l'art. 44 del decreto in esame, introducendo un comma 9 *ter* all'art. 16 bis del d.l. n. 179/2012, prescrive «a decorrere dal 30 giugno 2015» l'obbligatorietà dell'utilizzo delle forme del PCT anche che «nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello» con riferimento al «deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite».

¹ Esso dispone che «il cancelliere non deve consentire che s'inseriscano nei fascicoli di parte comparse che non risultano comunicate alle altre parti e di cui non gli sono contemporaneamente consegnate le copie in carta libera per il fascicolo d'ufficio e per gli altri componenti il collegio».

M.G.
M. GH

Esam	Roma	11/07/2014
	Protocollo	P12953/2014

JL

Anche in questo caso, con successivi decreti, il Ministro della giustizia potrà individuare le Corti d'Appello nelle quali anticipare «il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico» nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti.

L'art. 51, comma 2, del decreto legge, mediante l'aggiunta di un periodo al comma 7 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, conferma come momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC (generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia) ma prevede espressamente che il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza, applicandosi le disposizioni di cui all'articolo 155, co. 4 e 5 c.p.c..

E' venuto meno, pertanto, quanto disposto dalle regole tecniche del processo telematico di cui all'art. 13 del D.M. n. 44/11 co. 3, il quale prevedeva che «Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo».

Il medesimo articolo dispone, infine, che, nel caso in cui "la busta" da depositare telematicamente ecceda il limite di capacità previsto dalle regole tecniche, sarà possibile procedere al successivo invio di ulteriori "buste", che però potranno considerarsi tempestive se depositate (da intendersi tutte) entro il termine (ore 23:59 del giorno di scadenza). Tale specificazione è certamente apprezzabile in quanto elimina i possibili dubbi ingenerati dalla totale assenza di antecedente previsione normativa. In ogni caso, trova applicazione anche all'ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di scadenza del termine ricadente in un giorno festivo, ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato.

La medesima disposizione, inoltre, al comma 1 modifica l'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960 n.1196, in materia di ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, prevedendo la riduzione, per i soli uffici giudiziari delle corti di appello e dei tribunali ordinari, dell'orario di cancelleria di apertura al pubblico, da cinque a tre ore.

Tale previsione appare in linea con l'indispensabile esigenza di consentire al personale di dedicare una parte dell'orario di ufficio al necessario svolgimento delle attività connesse al deposito telematico degli atti.

L'art. 45, co. 1, lett. a) e c) del decreto legge, modificando l'art. 126, co. 2 c.p.c. e l'art. 207, co. 2 c.p.c., elimina l'obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei terzi (ad es., testi, C.T.U.) prevedendo che lo stesso sia firmato digitalmente dal cancelliere, il quale, nel caso di altri "interventuti" all'udienza, dà ai medesimi lettura del processo verbale. Diverso è, invece, il caso del verbale di conciliazione. Rimane, infatti, in vigore l'art. 88 disp. att. c.p.c., a mente del quale "la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere". In tale ipotesi, peraltro, la mancanza di sottoscrizione autografa delle parti comporterà un possibile rifiuto da parte del conservatore in sede di effettuazione delle conseguenti formalità. Ne segue che in questi casi il giudice è tenuto a stampare su carta il verbale in modo da consentirne alle parti la sottoscrizione.

In effetti, con riferimento a quanto disposto dall'art. 45, va rilevato che se la norma sembra risolvere il problema della sottoscrizione del verbale da parte di soggetti non appartenenti all'ufficio giudiziario, essa non chiarisce affatto la questione relativa alla riferibilità dell'atto al cancelliere, alla sua sottoscrizione del verbale ed alla sua presenza al momento della redazione dello stesso.

L'art. 52 del decreto legge stabilisce che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico», con esenzione del pagamento dei diritti di copia.

I legali, quindi, possono estrarre copia, senza pagare i relativi diritti, degli atti contenuti nei fascicoli direttamente dal Portale dei Servizi Telematici ed attestarne la conformità, ad esempio,

M.G.H.
M. GH

Roma	11/07/2014
Protocollo	P 12953/2014

per un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo; invece nel caso di decreto ingiuntivo esecutivo occorrerà comunque il rilascio della copia esecutiva da parte dell'Ufficio.

L'avvocato potrà estrarre copia direttamente dal suo computer del provvedimento del giudice, attestarne la conformità e, quindi, procedere alla notificazione tramite ufficiale giudiziario oppure tramite PEC, se il destinatario ha una PEC riportata in un pubblico registro; per una omologa positiva ex art. 445 bis c. p.c. da notificare all'INPS a cura della parte, l'avvocato potrà estrarre la copia conforme dal proprio computer non ovviamente quella esecutiva relativamente alla condanna alle spese.

Le disposizioni di cui all'art. 52, D.L. n. 90/2014 «non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice».

L'art. 46, co. 1, lett. a) del decreto legge, modificando l'art. 1 della legge n. 53/1994, non prevede più la richiesta dell'avvocato e il rilascio dell'autorizzazione del COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC. Viene, conseguentemente, meno anche l'obbligo di indicare nella *relata di notifica* telematica gli estremi del provvedimento autorizzativo del COA di appartenenza.

L'art. 46, co. 1, lett. d), del decreto legge 90/14, modificando l'art. 10 della legge n. 53/1994, opportunamente elimina l'obbligo di pagamento dei diritti per le notifiche telematiche in proprio.

L'art. 46 del decreto legge aggiunge l'art. 3bis all'art. 16-quater del D.L. n. 179/12 per cui le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 (dell'art. 16-quater D.L. n. 179/12) non si applicano alla giustizia amministrativa.

L'art. 52 del decreto legge aggiunge l'art. 16-sexies al D.L. n. 179/12 per cui, salvo quanto previsto dall'art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notifica in cancelleria può procedersi quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l'indirizzo PEC, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.

Ciò posto, deve essere espresso un generale apprezzamento per le innovazioni introdotte dal D.L. n. 90/2014, che in parte risolvono alcune delle problematiche già evidenziate dal C.S.M.; così come va, in questa sede, ulteriormente ribadito che l'introduzione del processo civile telematico assume valenza strategica nel contesto delle azioni protese alla modernizzazione del sistema giudiziario, che non può prescindere dal proficuo ed intelligente impiego delle tecnologie più evolute.

La convinta adesione, sul piano innanzitutto culturale, alla filosofia sottesa al complesso dei provvedimenti sopra citati e, da ultimo, a quello in commento, non può, tuttavia, indurre ad omettere il rilievo della persistenza di alcune criticità, tutte connesse alla penuria di organico e di mezzi, indispensabili per la effettiva riuscita del processo civile telematico.

Infatti, non può non convenirsi che la materiale stesura dei verbali in sede esclusivamente telematica ad opera del giudice senza l'ausilio del cancelliere, come oggi normalmente avviene (nonostante esso sia da sempre normativamente previsto), comporti una notevole dispersione di energie e di tempo, non necessariamente recuperabile in sede di redazione della sentenza definitiva e, comunque, incompatibile con udienze particolarmente affollate, dovute a carichi di ruolo ponderosi ed alla necessità di prestare ossequio alla tempistica dettata dall'art. 2 della L. 24 marzo 2001, n. 89, siccome recentemente novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, con il probabile rischio di una riduzione del numero di procedimenti trattabili per ciascuna udienza ed inevitabile allungamento dei tempi di rinvio.

Corre qui l'obbligo di nuovamente ribadire che il processo civile telematico non può essere lo strumento per supplire a deficienze di organico e per addossare ai magistrati compiti di stretta

M.G.
M. GH

Roma	11/07/2014
Protocollo	P 12953/2014

appartenenza del personale di cancelleria. Né, peraltro, tali incombenze devono o possono essere svolte dagli stagisti o da coloro che compongono l'istituendo ufficio del processo, il quale dovrebbe essere destinato a ben altre attività, quali ricerche giurisprudenziali, correzioni di minute; attività tutte teleologicamente indirizzate ad un'elevata qualità della giurisdizione.

Ancora, l'assenza di una esplicita previsione, che, costituente estrinsecazione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c. - con conseguenti ricadute in punto di governo delle spese di lite - , sancisca l'obbligo di chiarezza e di sinteticità dei libelli difensionali, al pari di quanto esplicitamente prevede il c.p.a. all'art. 3 comma 2, può impropriamente obbligare il giudice alla stampa di atti di parte, che, invece, per il loro contenuto non esigerebbero una trattazione inutilmente prolissa.

Peraltro, una siffatta previsione costituisce un modo concreto per realizzare la cooperazione delle parti, che il legislatore ha posto come una vera e propria regola giuridica, e non come mero auspicio, in vista della realizzazione della ragionevole durata del processo. In tale ottica, il processo civile telematico sarebbe maggiormente compatibile con un rito modellato su quello laburista, con esplicite preclusioni e riduzione di scritti difensionali, piuttosto che con il rito ordinario attuale, che obiettivamente spinge le parti a redigere plurime memorie, spesso ripetitive, atte solo a ritardare per almeno sei mesi dal dì della notifica della citazione, momento identificativo della pendenza della lite, l'inizio della concreta e piena trattazione della lite.

Qualora, si ritenessero i tempi non ancora maturi per l'introduzione di preclusioni vieppiù severe rispetto a quelle attuali, sarebbe comunque indispensabile un intervento nel codice di rito che imponga alle parti di ricapitolare esplicitamente, all'esito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., le istanze istruttorie avanzate in riferimento alle prove costituenti dirette e contrarie, pena l'inammissibilità delle stesse. Il che consentirebbe al giudice di concentrarsi sull'ordito argomentativo della tesi difensionale, senza disperdersi nella ricerca a video in ciascun libello difensivo delle singole istanze istruttorie. Tanto più che, oggi, si resta in attesa, come sopra segnalato dalla cennata risoluzione del 12 giugno 2014, della fornitura di monitor di grandi dimensioni che consentano la comoda lettura a video simultanea di più atti.

Il decreto legge non dissolve allora la forte preoccupazione dell'oggettiva difficoltà in cui può trovarsi il magistrato che debba consultare esclusivamente a video molteplici libelli difensivi, documentazione di parte, consulenze tecniche in relazione a processi, semmai soggettivamente complessi, concernenti vicende articolate, che richiedono il riscontro contemporaneo di diversi documenti, con inevitabili ricadute sulla qualità ed anche sulla tempistica del *decisum*.

Appare, peraltro, utile evidenziare la necessità di garantire "unità al fascicolo" e di favorire il lavoro della cancellerie limitando al massimo gli atti da acquisire otticamente.

Si ravvisa quindi:

- a) l'opportunità di consentire il deposito telematico anche degli atti introduttivi attraverso, quantomeno, la generica previsione della "facoltà" di tale deposito;
- b) la necessità di rendere obbligatoria anche per le pubbliche amministrazioni autorizzate a stare in giudizio a mezzo dei loro funzionari il deposito telematico di atti e documenti

Infine, una breve notazione merita l'ulteriore aumento del contributo unificato in misura pari al 15 %, volta a compensare, come previsto dall'art. 53, primo comma, D.L. 90/14, i minori introiti per l'Erario dovuti all'abolizione dei diritti di copia di documenti estratti dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi, che, certamente, non agevola l'accesso alla giurisdizione, tenuto anche conto della corposa entità dei recenti aumenti.

3. L'ufficio per il processo

L'art. 50 del decreto legge in esame, rubricato "Ufficio per il processo", dispone al primo comma che, al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-septies e' inserito il seguente:

"art. 16-octies (Ufficio per il processo)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione

M. GH
M. GH

Roma	11/07/2014
Protocollo	P 12953/2014

e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Va in questa sede ricordato che, a seguito dei dibattiti svoltisi in diverse sedi, fu presentato alla Camera il disegno di legge A.C. 2873 del 5 luglio del 2007, nel quale i proponenti cercarono di delineare per la prima volta normativamente la struttura organizzativa dell'Ufficio per il Processo, con il proposito di realizzare una riforma complessiva dell'organizzazione degli uffici giudiziari al fine di assicurare una maggiore rapidità ed efficienza del sistema giustizia, così come si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge stesso².

Un disegno organico quindi di razionalizzazione del servizio giustizia, finalizzato al contempo a rivedere i moduli organizzativi di cancelleria e del lavoro del giudice e a dare impulso anche all'utilizzazione delle risorse informatiche.

L'art. 3 del disegno di legge prevedeva, altresì, la possibilità di inserire praticanti e tirocinanti delle Scuole di Specializzazione che si affiancassero al giudice per seguirlo nell'attività di udienza e di studio della causa³, per un periodo massimo di un anno e in forza di specifiche convenzioni siglate dal magistrato titolare dell'ufficio.

² Nell' art. 1. di tale progetto di legge si legge: 1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzative denominate: «ufficio per il processo», mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettive le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi. 2. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso prevede altresì alla rilevazione dei flussi dei processi e cura i rapporti con le parti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.

³ Così si leggeva nel disegno di legge: 1. I praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali, i dottori di ricerca possono essere ammessi, in forza di apposite convenzioni stipulate dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università, ad espletare, per il periodo massimo di un anno, un'attività di collaborazione con i magistrati addetti alle sezioni penali e civili, ordinarie e del lavoro, della Corte di cassazione, delle corti di appello e dei tribunali. 2. Gli ammessi sono affidati a un magistrato dell'ufficio giudiziario di destinazione che abbia espresso la propria disponibilità. 3. Durante il periodo di collaborazione, gli ammessi, sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario, agiscono con diligenza, correttezza e lealtà. Essi sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione e a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale. 4. Gli ammessi hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze, tranne che nei casi in cui venga disposto lo svolgimento a porte chiuse a norma dell'articolo 128 del codice di procedura civile, incluse le udienze civili camerale di trattazione e istruttoria, con la sola esclusione della partecipazione alle camere di consiglio. 5. L'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. 6. Per i praticanti avvocati e per i tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo

M.G.
M. GH

Roma 11/07/2014
Protocollo P12953/2014

Il decreto legge n. 90 disciplina in maniera parzialmente innovativa l'istituto attraverso l'introduzione dell'art. 16-octies nel testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"* (c.d. Decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

In effetti, nell'originaria prospettiva del legislatore, l'*Ufficio per il processo* doveva rispondere funzionalmente all'esigenza di costituire una struttura organizzativa stabile a supporto dell'attività espletata dal giudice. Nel citato disegno di legge⁴ la dizione della norma era infatti molto ampia e flessibile⁵, in particolare assegnandosi all'Ufficio *"tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale.. attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali; di prestare assistenza ai magistrati nell'organizzazione dell'attività processuale di udienze e di decisione; di collaborare all'espletamento degli incombenzi strumentali all'esercizio dell'attività giurisdizionale"*.

Il decreto legge n. 90 non sembra avere modificato in maniera significativa la fisionomia dell'istituto, prevedendo un'ampia formulazione delle funzioni dell'*Ufficio per il processo*, atteso che essa consente di adottare modelli organizzativi flessibili ed adattabili alle necessità dei singoli uffici, non pregiudicando affatto la possibilità di strutturare lo stesso ufficio anche a livello particellare ovvero come organo di "staff" del singolo (o di singoli) magistrati.

In prospettiva teleologica, l'art. 16-octies proietta la nuova figura organizzativa nell'orizzonte delle misure indirizzate a *"garantire la ragionevole durata del processo"*, quindi optando per una precisa connotazione dell'istituto in termini di mezzo finalizzato al sostegno alle esigenze proprie della giurisdizione ed all'accelerazione dei tempi di esaurimento delle controversie.

In tale ottica il Consiglio è fermo nell'affermare che, oltre all'attenzione prettamente quantitativa al servizio giudiziario, deve essere assegnato giusto risalto anche alla dimensione qualitativa della giurisdizione, che potrebbe essere trascurata da una nuova struttura che non sia finalizzata a contribuire anche qualitativamente all'attività del *ius dicere*.

Nella relazione illustrativa allegata al decreto si fa presente che, sulla base dei positivi risultati raggiunti in molti Paesi europei, in Italia si è diffusa la consapevolezza dell'utilità, *"nell'ottica dell'incremento della produttività, di uno staff che coadiuvi i giudici nell'espletamento delle loro molteplici attività, ancillari rispetto a quelle propriamente connesse alla giurisdizione (fra le quali, ad esempio, quella di supporto per il miglior utilizzo degli strumenti informativi)"*. Proprio tale precisazione consente una lettura interpretativa moderna dell'istituto *Ufficio per il processo*, inteso come staff a supporto dell'attività giurisdizionale del singolo giudice, che in ogni caso resta l'anello principale della organizzazione dell'intero ufficio, sicché il rispetto per la sua autonomia impone che sia messo nelle condizioni di organizzare al meglio il proprio lavoro.

Il richiamo, condiviso da questo Consiglio, alle altre esperienze europee impone, tuttavia, di considerare che l'Italia ha *personale amministrativo che, oltre ad essere la metà di quello tedesco, è composto da una percentuale di assistenti del giudice inferiore al 40 % del personale amministrativo complessivo; gli assistenti giudiziari italiani sono... meno della metà degli*

effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio. 7. L'attività prestata non costituisce, in ogni caso, rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

⁴ N. 579 che riprende il precedente n. 2873.

⁵ Al comma 1 dell'art. 1 era previsto *"L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso provvede altresì alla rilevazione dei flussi dei processi e cura i rapporti con le parti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi. 3. Nell'ambito dell'organizzazione dell'ufficio del processo sono previste unità operative assegnate alle sezioni, a singoli magistrati o ai gruppi di lavoro, compatibilmente con le risorse disponibili per l'ufficio per il processo, dedotte quelle assolutamente indispensabili per lo svolgimento di funzioni generali, con il compito di svolgere attività di ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali; di prestare assistenza ai magistrati dell'organizzazione dell'attività processuale di udienze e di decisione; di collaborare all'espletamento degli incombenzi strumentali all'esercizio dell'attività giurisdizionale"*.

M.G.
M. GH

Csm	Roma	11/07/2014
	Protocollo	P12953/2014

assistenti del giudice del sistema francese (Fonte: *Relazione annuale CNEL – Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle PP.AA. centrali e locali alle imprese e ai cittadini*, vol. II, p. 46).

E' allora il caso di ribadire anche in questa sede la centralità del tema del "ripopolamento" delle cancellerie e la necessità che gli uffici siano dotati di maggiori risorse umane e materiali.

Spetterà, peraltro, al Consiglio Superiore della Magistratura, come previsto dalla stessa norma, in piena armonia di intenti con il Ministero della Giustizia e nell'ambito delle rispettive competenze, dare attuazione alle disposizioni in esame, anche all'esito della definitiva conversione in legge del decreto.

Infatti nel decreto legge manca ogni previsione destinata a disciplinare la procedura attraverso la quale giungere, all'interno del singolo ufficio, all'adozione del nuovo modello organizzativo.

Sul punto sarà opportuno prevedere, non solo che i provvedimenti organizzativi adottati siano inseriti nelle tabelle dell'ufficio, ma anche che alla loro adozione si giunga attraverso un procedimento partecipato, disegnato sulla base proprio di quello previsto per i provvedimenti tabellari. Infatti l'adozione delle migliori scelte organizzative non può prescindere dalle competenze dei presidenti di sezione, dei singoli magistrati e dei funzionari amministrativi, senza trascurare le ricadute positive, in termini di responsabilizzazione e di motivazione, conseguenti alla contribuzione ad un modello organizzativo condiviso, che attribuisca a ciascuna componente precisi obblighi organizzativi, con predisposizione di obiettivi e di monitoraggi periodici relativi al loro perseguimento.

Quanto alla composizione, dell'*Ufficio per il processo* fanno parte personale di cancelleria, i giovani laureati scelti fra i più meritevoli ammessi al tirocinio formativo, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, e coloro che svolgono attività di formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Per quanto riguarda, invece, la magistratura onoraria, l'*Ufficio per il processo* costituito presso le corti di appello verrà composto anche dai giudici ausiliari, istituiti ex art. 62 e ss. del DL n. 69/2013, e quello presso gli uffici giudiziari di primo grado dai giudici onorari di tribunale.

Dall'utilizzo congiunto di G.O.T. e dei tirocinanti scaturiscono certamente concrete possibilità di attuazione maggiormente estesa del modulo organizzativo dell'*Ufficio per il processo*.

Indubbiamente, tuttavia, andrà ulteriormente incentivato il ricorso nei singoli uffici giudiziari agli *stage formativi*, secondo le linee guida che di recente il Consiglio ha adottato nella Risoluzione approvata in data 29 aprile 2014.

In tale ottica, va evidenziata la necessità di prevedere una figura professionale specifica, dotata della necessaria qualificazione professionale, individuata nell'organico generale e stabilmente inquadrata all'interno del costituendo *Ufficio per il processo*, con compiti di assistenza al giudice e di supporto nell'attività di studio e ricerca prodromica alla decisione e nella cooperazione alla redazione delle motivazioni.

Risulta, altresì, positivamente valutabile l'ausilio che potrà essere offerto dalla magistratura onoraria, utilizzandone l'apporto non solo in funzione di sostituzione e di supplenza al giudice ed alle carenze dell'organico, ma in un ruolo di più ampio respiro di affiancamento, collaborazione ed assistenza al giudice, mediante lo studio delle questioni di fatto e di diritto, la cura di ricerche giurisprudenziali e dottrinali, la redazione di schemi di motivazioni e di minute, nell'ambito di un rapporto di stretta contiguità al magistrato che consenta di mantenere il completo controllo e la piena ed esclusiva responsabilità della decisione in capo a quest'ultimo, secondo un modello del tutto assimilabile a quello ipotizzato dal legislatore per il tirocinante.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, già sulla base della normativa primaria anteriore a tale innovazione, aveva delineato, dapprima con il par. 61 della circolare tabelle e poi con la Risoluzione sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale (delibera del 25 gennaio 2012), una modalità di impiego della magistratura onoraria, prevalente sulle altre pure

M.GH
M. GH

Csm Roma 11/07/2014
Protocollo P12953/2014

possibili, imperniata sul modello dell'"affiancamento" al giudice togato, per dare concretezza e sviluppo, omogenei a livello nazionale, a moduli collaborativi già positivamente sperimentati in alcune sedi giudiziarie, peraltro proprio nell'ambito dei progetti tendenti a valorizzare l'idea dell'*Ufficio per il processo*⁶.

Quelle direttive ora trovano un pieno avallo normativo, avendo il legislatore deciso di puntare sulla piena sinergia delle risorse dell'ufficio, in tutte le sue componenti, per raggiungere - nell'immediato- l'obiettivo della definizione dell'enorme arretrato di procedimenti civili, e -per il futuro- quello della stabilizzazione di un modulo organizzativo giudicato, evidentemente, funzionale al raggiungimento di livelli di efficienza e celerità analoghi agli *standards* europei.

Indubbiamente critica, tuttavia, appare la previsione dell'impiego dei magistrati onorari senza l'espressa previsione della possibilità di remunerare la loro attività nell'*Ufficio del processo* a prescindere da quella oggi istituzionalmente retribuibile.

Sotto altro profilo, va rilevato che, mentre in passato l'*Ufficio per il processo* era previsto in "ogni ordine a grado", oggi viene istituito solo presso le corti di appello ed i tribunali ordinari e ciò non convince appieno, data la compatibilità strutturale e la potenzialità funzionale della struttura anche rispetto agli Uffici requirenti e tenuto conto che la stessa disposizione in esame -come si dirà qui di seguito- ha previsto la possibilità di effettuare tirocini formativi anche presso le procure.

Infatti, al secondo comma, l'art. 50 dispone che "all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "tribunali ordinari," sono inserite le seguenti: «le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari.».....

La lettera b) della stessa norma prevede:

"" b) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:

« 11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio» "".

Al fine di incentivare il ricorso allo stage formativo si prevede quindi il ripristino di una norma già contenuta nel decreto legge n. 69/2013 e poi espunta con la legge di conversione, verosimilmente per le resistenze opposte dalle Scuole di Specializzazione. Il riferimento è al comma 12 dell'art. 73, che prevedeva la possibilità, per lo stagista che ha terminato il percorso formativo di 18 mesi presso gli uffici giudiziari, di accedere al concorso in magistratura, senza quindi dover necessariamente conseguire il diploma presso una scuola di specializzazione.

A tal proposito, occorre ribadire che le procedure di reclutamento del personale togato richiedono un radicale e complessivo ripensamento alla luce dell'abbassamento dell'età pensionabile (previsto dallo stesso decreto in esame) e della discutibile positività dell'attuale sistema di accesso alla magistratura."

SECRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)

⁶ Si legge al punto 5.1.2 della Risoluzione del 25 gennaio 2014: "L'attività del giudice onorario deve essere disciplinata in modo da fungere da prezioso ausilio che consenta al magistrato professionale di organizzare al meglio il proprio ruolo e di spendere la maggior parte delle proprie energie nella trattazione e risoluzione delle questioni più complesse, senza essere impegnato in defatiganti attività." *tuttavia essere evitato che il GOT sia impiegato nel dell'agenda delle udienze; l'effettuazione di atti processuali con indicazione delle parti, delle di provvedimenti, ecc.) sganciate dalla gestione*

In definitiva l'attività del giudice onorario deve essere disciplinata in modo da fungere da prezioso ausilio che consenta al magistrato professionale di organizzare al meglio il proprio ruolo e di spendere la maggior parte delle proprie energie nella trattazione e risoluzione delle questioni più complesse, senza essere impegnato in defatiganti attività.